



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto: pubblico impiego -
dequalificazione professionale -
mobbing – privazione di incarichi

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|
| Dott. IRENE TRICOMI | - Presidente - | |
| Dott. CATERINA MAROTTA | - Consigliere rel. - | R.G.N. 15202/2022 |
| Dott. GUGLIELMO CINQUE | - Consigliere - | CC 19/02/2026 |
| Dott. DARIO CONTE | - Consigliere - | |
| Dott. GUALTIERO MICHELINI | - Consigliere - | |

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15202-2022 proposto da:

████████████████████ rappresentato e difeso dall' avvocato ██████████
██████████

- ricorrente -

contro

A.R.P.A.C. - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis* dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrente -



avverso la sentenza n. 721/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 13/12/2021 R.G.N. 502/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2026 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Salerno, pronunciando sull'impugnazione principale di ARPAC e su quella incidentale dell'odierno lavoratore ricorrente, in riforma della sentenza del locale Tribunale (che, pur escludendo la sussistenza di un intento persecutorio dei dirigenti e dei funzionari dell'Agenzia, realizzato mediante i vari comportamenti descritti dal ricorrente, aveva tuttavia ascritto ad evidenti incapacità organizzativa di detti dirigenti ed alla disorganizzazione all'epoca dei fatti imperante presso la sede ARPAC di Salerno ed alla mancanza di un efficiente e funzionale programma di ripartizione del personale tra i vari uffici dell'ente, la condizione di emarginazione ed inoperosità cui il ricorrente era stato costretto e che aveva determinato un danno biologico nella misura del 10% quantificato dal CTU, liquidato in euro 21.230,00, respingendo le ulteriori domande) ha rigettato ogni domanda azionata dall'odierno ricorrente.

2. Il ricorrente aveva esposto che i suoi problemi erano iniziati quando dalla Direzione Provinciale di Napoli era stato trasferito al Dipartimento di Salerno dove era stato assegnato a servizi tecnici nonostante la sua qualifica professionale amministrativa e che ciò aveva di fatto determinato una sua insostenibile situazione di inerzia con conseguenti rilevanti disturbi di natura psichiatrica sì da costringerlo ad un lungo periodo di assenza per malattia fino al licenziamento per superamento del periodo di comporta.

Ricostruiva la Corte d'appello le pregresse vicende professionali dell'odierno ricorrente, dall'iniziale attività presso la SEPSA (VI livello, addetto alle pratiche amministrative) poi in posizione di comando e quindi



di trasferimento all'ARPAC di Napoli (con posizione di coadiutore amministrativo) fino al trasferimento, a sua richiesta, in data 30/4/2007 all'ARPAC di Salerno, "Gruppo di Ingegneria Ambientale" con assegnazione dapprima alla Unità Operativa Acqua-Suolo-Rifiuti ed espletamento di attività di monitoraggio delle acque di balneazione e quindi, in data 16/10/2007, ad altra sede per ristrutturazione di quella di originaria assegnazione allorché il predetto era stato collocato 'in appoggio' al gruppo tecnico ivi operante.

Alle rimostranze del lavoratore circa i compiti di tipo tecnico assegnati era stato risposto che nell'ambito delle mansioni di assistente amministrativo rientravano anche quelle da svolgersi con l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici ed elettronici o di altro macchinario.

Il predetto, quindi, aveva presentato altra domanda di trasferimento che non era stata accolta per indisponibilità in organico di personale avente la sua qualifica. Era quindi subentrato un lungo periodo di malattia.

Al rientro in servizio, il lavoratore era stato, per un breve periodo, assegnato alla Provincia di Salerno.

Era seguito ulteriore periodo di malattia ed al rientro in servizio vi era stata l'assegnazione ai Servizi Territoriali con inquadramento in C, ribadita la sua qualifica di assistente amministrativo.

Con successiva disposizione il lavoratore era stato nuovamente assegnato all'Unità operativa EPA per il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee con la possibilità di essere impiegato in altre attività di carattere amministrativo ma tale disposizione era stata, poi, sospesa per la mancata della previa comunicazione alle oo.ss., ferma l'assegnazione al Servizio territoriale.

Erano seguiti altri periodi di malattia (nell'intero arco temporale di 6 anni e mezzo presso l'ARPAC - dal 24/4/2007 al 22/12/2013 - il lavoratore era stato presente in servizio per 1 anno e 7 mesi, poi per altri 3 mesi ed ancora per 1 anno e 10 mesi).



Riteneva la Corte territoriale che le considerazioni logico-cronologiche svolte dimostravano l'errore nella ricostruzione dei fatti compiuta in primo grado e la fondatezza dei motivi di appello inerenti alla insussistenza di elementi di fatto tali da giustificare il lamentato "an" del danno derivante da demansionamento e dequalificazione nel senso denunciato *in actis*, quanto meno per il primo periodo di servizio nella sede salernitana.

Aggiungeva che il distacco goduto dal lavoratore presso l'ente Provincia da inizio ottobre 2009 a fine giugno 2010 era stato preceduto da sei mesi di congedo per malattia, e seguito da altrettanti sette mesi di congedo per malattia, e mentre il primo periodo di congedo si poneva cronologicamente in contrasto con la lamentata insorgenza della psicopatologia, il secondo periodo di congedo era addirittura in antitesi causale con la lamentata inoperosità.

Il dipendente, infatti, prima ancora di rientrare in servizio all'ARPAC, ossia in prossimità della scadenza del prorogato distacco (30/6/2010) avrebbe già avvertito disturbi d'ansia o una sintomatologia psichiatrica tali da giustificare un periodo di assenza per malattia, senza soluzione di continuità con la fine del periodo di distacco.

Inoltre: - tutti i trasferimenti disposti erano avvenuti a domanda del lavoratore, con positivo riscontro della richiesta di chiarimento dell'assegnazione a ruoli amministrativi e non già tecnici e con accoglimento della domanda di distacco alla Provincia di Salerno del 2009; - non era corretta la doglianza dell'imputabilità ad ARPAC del mancato avveramento di taluni richiesti trasferimenti per insussistenza delle condizioni oggettive; - le mansioni di cui all'inquadramento non escludevano conoscenze tecniche specialistiche ed attribuzione di relativi compiti; - non vi era stata alcuna diminuzione delle mansioni o qualifica né svuotamento o sottrazione delle attività lavorativa essendo stati sempre confermati i ruoli amministrativi; - non vi era stato alcun comportamento vessatorio ma solo difficoltà tecniche dell'ufficio



salernitano di collocare il lavoratore in una fase di ristrutturazione non solo logistica ma anche organizzativa, la professionalità dell'assistente amministrativo in C senza alcuna lesione del livello economico; - la situazione di inoperosità e di disagio dipendente dalla disorganizzazione dell'ufficio, dalla mancanza di attrezzature non aveva coinvolto solo il lavoratore ma anche altri dipendenti: ciò non consentiva di configurare un *mobbing* in danno del lavoratore mancando ogni elemento per individuare una finalità persecutoria ed ogni eventuale illegittimità non poteva assurgere a valenza illecita se non supportata da un inequivoco intento vessatorio; - non era ravvisabile il *mobbing* orizzontale né un demansionamento per inattività derivante da temporanea disorganizzazione generale dell'ufficio; - ai fini del danno risarcibile in conseguenza del preteso demansionamento occorreva un preciso onere allegatorio e probatorio nella specie non adempiuto per essere state le allegazioni smentite dai documenti e le prove contraddittorie, equivocate e negative.

Con specifico riferimento all'appello incidentale del lavoratore, riteneva l'infondatezza dei rilievi sulla base delle medesime considerazioni: - non era stato dimostrato l'intento persecutorio e neppure il demansionamento; - andava considerato il fatto che in caso di ristrutturazione organizzativa il dipendente può finanche essere assegnato mansioni inferiori.

Quanto al danno biologico escludeva che fosse stata raggiunta la prova della eziopatogenesi lavorativa atteso che la prima diagnosi di disturbo d'ansia era afferente ad un periodo anteriore ai fatti lamentati con il ricorso e comunque, quanto al periodo successivo, corrispondente al lavoro svolto in un ambiente non ostile (Sapri).

Riteneva piuttosto che l'alterazione psichica fosse espressione di un disagio maturato all'interno della sfera psichica del ricorrente-appellato, non causato dall'esterno.



Aggiungeva che le plurime assenze, a diverso titolo giustificate, avevano prodotto una discontinuità del rapporto con obiettiva difficoltà di affidamento di mansioni dopo più o meno lunghi periodo di sospensione. Ribadiva che si era trattato di un disagio intrapsichico.

4. Per la cassazione di tale decisione ricorre [REDACTED] affidando l'impugnazione ad un motivo.

5. L'ARPAC ha resistito con controricorso.

6. Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo il ricorrente in epigrafe denuncia violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nullità della sentenza per contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cpc; pronunce conseguenti su oneri di soccombenza e CTU.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Innanzitutto, la dedotta violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. è ravvisabile soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (v. *ex aliis* Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598; Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892 e più di recente Cass. 14 aprile 2025, n. 9731) così come la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è configurabile solo allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass n. 11892/2016 cit.; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965), situazioni queste non sussistenti nel caso in esame.

2.2. Per il resto il motivo, nella parte in cui denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. senza, però, censurare l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della regola di giudizio fondata



sull'onere della prova e dunque per avere attribuito l'*onus probandi* a una parte diversa da quella che ne era onerata, si colloca al di fuori del novero dei rilievi spendibili ex art. 360, co. 1, cod. proc. civ.

Ed infatti la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma (Cass. 19 agosto 2020, n. 17313) mentre, nello specifico, nonostante il suddetto richiamo normativo, il motivo sostanzialmente sollecita una rivisitazione nel merito della vicenda (non consentita in sede di legittimità) affinché si fornisca un diverso apprezzamento delle prove (Cass., Sez. Un., n. 11892/2016 cit.).

È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, nei limiti fissati dalla normativa processuale succedutasi nel tempo. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi è, dunque, segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. fra le tante Cass. n. 26033/2020; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass. n. 24155/2017).

2.3. Né può dirsi che la sentenza impugnata abbia un percorso argomentativo tale da concretizzare un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" ovvero da non rendere percepibile l'*iter* logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, da non



consentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.

La Corte territoriale ha, invero, riconosciuto, in un determinato periodo, una inoperosità del lavoratore. Ha, al riguardo evidenziato che si era trattato di una situazione ricollegabile ad un *deficit* organizzativo e comune ad altri dipendenti, situazione avvertita in particolar modo dal lavoratore il quale, peraltro, era stato di sovente assente dal servizio per legittimi motivi, ed anche per motivi di salute diversi dallo stato d'ansia e quindi era stato anche discontinuo nel rendere le prestazioni richieste e in conseguente necessario recupero formativo di professionalità ad ogni rientro da un periodo di congedo medio-lungo. Ha, quindi, precisato che la frammentarietà della prestazione lavorativa non consentiva al datore di organizzare un ufficio che operasse con efficienza in pienezza di organico, di talché, reciprocamente, neppure si poteva pretendere l'esigibilità di una controprestazione datoriale richiedente lo svolgimento di compiti assegnati a poche unità (in assenza del lavoratore).

In particolare, i Giudici d'appello hanno evidenziato che la lamentata condizione di inattività, non connotata da intento persecutorio, per la situazione fattuale complessiva, non poteva essere interpretata come lesiva del fondamentale diritto al lavoro come mezzo di estrinsecazione della professionalità del dipendente in ragione del controlimite costituito dalla violazione da parte del lavoratore dell'obbligo di assicurare la continuità delle prestazioni richieste. Hanno, altresì, posto in rilievo che i periodi (discontinui) di assenza per malattia su diagnosi di disturbi d'ansia e le prime manifestazioni in tempi non correlati alla attività lavorativa presso la sede ARPAC nonché la loro certificazione durante le assenze dal servizio nella sede salernitana e addirittura dopo un distacco durato nove mesi presso altro ente a soddisfazione della sua richiesta di avvicinamento familiare, l'intervallo temporale rispetto alle ulteriori certificazioni del Dipartimento Salute Mentale (dopo circa tre anni, nel 2013), in un periodo



in cui non v'era più alcuna assegnazione a ruoli tecnici lasciavano ritenere che il disagio vissuto dal lavoratore non fosse collegabile all'ambiente di lavoro. Anche l'inoperosità dipesa da "temporanea disorganizzazione generale dell'ufficio" ("che però sintomo di inoperatività dell'ufficio") oltre a non essere connotata da gravità non si era risolta nel lamentato danno in quanto le allegazioni sulla lamentata derivata dequalificazione erano risultate "smentite dai documenti" e le prove storiche sul demansionamento "sono contraddittorie equivoche e negative".

Ad avviso della Corte territoriale le stesse risultanze della consulenza tecnica non smentivano il suddetto assunto in quanto la generica riconducibilità delle riscontrate patologie alle vicende lavorative non comportava il riconoscimento delle ragioni della parte in quanto non escludevano "preesistenze, concause e predisposizioni di personalità, comportamenti del paziente che aggravano il conflitto".

Tutto ciò lasciava fondatamente ritenere che il lavoratore avesse vissuto un disagio intrapsichico nell'ambiente di lavoro, ma non a cagione di esso, disagio maturato nel suo foro interno e non già causato dall'esterno.

La motivazione, come risulta evidente, è priva di aporie o salti logici e non è contraddittoria.

2.4. Del resto, il ricorrente (che non prospetta né nella rubrica né nel contenuto del motivo alcuna violazione dell'art. 2087 cod. civ.) incentra le proprie doglianze proprio (e solo) sul percorso argomentativo della sentenza impugnata assumendo che la Corte d'appello si sia limitata ad esprimere "una valutazione apodittica ed indocumentata che rivela tutta la fragilità motivazionale" mostrando "disattenzione alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, determinando una decisione di segno diverso dal dovuto" che, a suo dire, integrerebbero un vizio della sentenza "che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'articolo



360 cpc, comma 1, n. 5, come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

In realtà non vi è stato alcun omesso esame.

Occorre rammentare al riguardo che, in relazione all'apprezzamento delle risultanze processuali, rileva solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante nel giudizio di legittimità (si rimanda alla motivazione di Cass., S.U., n. 34476/2019 che richiama Cass., S.U., n. 8053/2014, Cass., S.U., n. 9558/2018 e Cass., S.U., n. 33679/2018).

3. Da tanto consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo.

5. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002.

6. Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di



legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro della Corte Suprema di cassazione, del 19 febbraio 2026.

La Presidente

Irene Tricomi

